



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013 N.39

PER IL CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO

Il sottoscritto Franco Angelo Mezzadri nato a Lucera il 03/04/1959 al fine del conferimento di Direttore Sanitario, giusta nomina DDG n. 102 del 26 Febbraio 2019 presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

Consapevole, in particolare, delle seguenti prescrizioni previste dal su citato D.lgs 39/2013:

- L'obbligo per l'interessato di presentare all'atto del conferimento dell'incarico/della carica una apposita dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui allo stesso d.lgs 39/2013 (art. 20 c.1);
- La presentazione della predetta dichiarazione, soggetta alla verifica di veridicità della stessa da parte dell'amministrazione, costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art. 20 c.4; PNA 2016);
- (qualora l'incarico/la carica abbia una durata pluriennale) l'obbligo per il sottoscritto di presentare la predetta dichiarazione nel corso dell'incarico, ogni anno entro la data di presentazione della prima dichiarazione (art. 20 c.2);
- Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 e relativi contratti sono nulli di diritto (art. 17) ;
- Lo svolgimento degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI dello stesso decreto comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità, a norma dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 ;
- Gli atti di accertamento della causa di inconferibilità e di dichiarazione della nullità dell'incarico devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, a norma dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 39/2013.

DICHIARA

sotto la propria, responsabilità di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto, e in particolare:

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto come di seguito riportato:

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale^(a), non possono essere attribuiti:

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale



di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio dell'azienda sanitaria.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.
4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio dell'azienda sanitaria.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 1 e 2, del Decreto come di seguito riportato:

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali.

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:
 - a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
 - b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.
2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 14, comma 1 e 2, del Decreto come di seguito riportato:

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali:



1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OVVERO

☐ **che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2013:**

.....//

☐ **di essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato** ovvero ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale ^(b) (art. 3 cc. 1 e 7) come di seguito indicati:

.....//.....

e di impegnarsi a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Foggia, lì 08 gennaio 2020

Il Dichiarante
dott. Franco Mezzadri

Informativa sulla protezione dei dati personali (ex artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. Per esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dei dati "Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia con sede in viale Pinto n.1 – 71121 Foggia".